
CONVENZIONE PER LA RECIPROCIÀ DI SERVIZI BIBLIOTECARI

TRA

L'Università degli Studi di Roma La Sapienza, in prosieguo denominata "Università Sapienza", con sede in Roma (00185), Piazzale Aldo Moro n. 5, codice fiscale n. 80209930587, in persona della Rettrice e legale rappresentante *pro tempore*, Prof.ssa Antonella Polimeni, nata a Roma, il 06/10/1962, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione;

E

L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in prosieguo denominata "Università Tor Vergata", con sede legale in Roma (00133), Via Cracovia n.50, codice fiscale n. 80213750583, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Nathan Levialdi Ghiron, nato a Napoli, il 19/02/1968, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione;

E

L'Università degli Studi Roma Tre, in prosieguo denominata "Università Roma Tre", con sede in Roma (00154), Via Ostiense n. 133, codice fiscale n. 04400441004, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Massimiliano Fiorucci, nato a Roma, il 03/03/1968, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione;

E

L'Università degli Studi di Roma Foro Italico, in prosieguo denominata "Università Foro Italico", con sede in Roma (00135), Piazza Lauro De Bosis n.15, codice fiscale n. 80229010584, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Attilio Parisi, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione;

PREMESSA

CONSIDERATO che le Università Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre e Foro Italico (nel seguito congiuntamente definiti "Atenei") sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari pubblici e privati;

CONSIDERATO che gli Atenei sono interessati, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica e gestionale, a instaurare una collaborazione sistematica al fine di utilizzare nel modo migliore le rispettive risorse finanziarie e di personale con lo scopo di favorire l'accesso alle rispettive biblioteche e ai servizi bibliotecari da parte degli utenti istituzionali di tutti gli Atenei partecipanti, quali personale, studentesse e studenti iscritti (nel seguito detti "Utenti Istituzionali");

CONSIDERATO che è interesse degli Atenei collaborare nell'applicazione diretta, nella valorizzazione e nell'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio, in particolare della città metropolitana di Roma, favorendo in tal modo il raggiungimento dei comuni obiettivi in tema di Terza missione;

VISTA la legge n. 341 del 19 novembre 1990 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Università Sapienza, emanato con Decreto Rettorale n. 3689 del 29/10/2012 (pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 261 del 08/11/2012) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Università "Tor Vergata", emanato con Decreto Rettorale n. 3427 del 12/12/2011 (pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 296 del 21.12.2011) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Università Roma Tre, emanato con Decreto Rettorale n. 472 del 02/04/2012 (pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 84 del 10/04/2012) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Università Foro Italico, emanato con Decreto Rettorale n. 12048 del 19/12/2011 (pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 303 del 30/12/2011) e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che la convenzione non comporta oneri economici per gli Atenei;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, RITENUTO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE CONVENZIONE,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 Accesso alle strutture bibliotecarie

Gli Atenei s'impegnano reciprocamente ad assicurare l'accesso alle proprie strutture bibliotecarie ai rispettivi Utenti Istituzionali secondo le norme in vigore in ciascun Ateneo. L'identificazione degli Utenti Istituzionali è garantita dalla presentazione del tesserino universitario o "smart card", o mediante altre modalità opportunamente concordate tra gli Atenei stessi. L'eventuale verifica dei dati anagrafici atti all'identificazione degli Utenti Istituzionali è assicurata su richiesta dagli Atenei di provenienza. I servizi bibliotecari, garantiti secondo il principio di reciprocità, sono specificati nei successivi articoli 2, 3 e 4.

Art. 2 Consultazione in sede

Il patrimonio bibliografico e documentale degli Atenei è consultabile dagli Utenti Istituzionali nel rispetto delle norme vigenti in ciascun Ateneo. L'accesso alle risorse elettroniche possedute da ciascun Ateneo è garantito agli Utenti Istituzionali esclusivamente dalle postazioni informatiche messe a disposizione del pubblico nei locali delle biblioteche e/o tramite la rete wi-fi, mediante accesso con apposite credenziali e compatibilmente con le norme relative alle licenze d'uso.

Art. 3 Prestito a domicilio

Gli Utenti Istituzionali godono del diritto di prestito a domicilio nel rispetto delle norme in vigore nelle strutture bibliotecarie ospitanti e delle norme vigenti in materia di diritto d'autore.

In caso di mancata restituzione dell'opera allo scadere del prestito, gli Utenti Istituzionali saranno diffidati alla restituzione tramite sistemi certificati di comunicazione, la biblioteca applicherà le sanzioni previste per i propri utenti e contestualmente avviserà l'Ateneo di provenienza.

In caso di documenti smarriti o con un ritardo nella restituzione da parte degli Utenti Istituzionali, superiore a 365 giorni, si procederà all'acquisto di una nuova copia o di una copia di pari valore a carico dell'Ateneo di iscrizione dell'utente inadempiente.

Art. 4 Uso delle postazioni informatiche e navigazione in rete

Le postazioni informatiche presenti nelle biblioteche degli Atenei per la navigazione Internet sono a disposizione degli Utenti Istituzionali, per effettuare ricerche bibliografiche e accedere alle risorse informative selezionate in coerenza con la missione e gli obiettivi di studio, ricerca e documentazione delle biblioteche, secondo le modalità definite da ogni Ateneo.

Art. 5 Informazioni agli utenti

Ogni Ateneo s'impegna a pubblicare sul proprio sito web le modalità di accesso ai servizi bibliotecari per gli studenti degli Atenei convenzionati. L'indirizzo della pagina e la notizia di eventuali modifiche significative apportate alla stessa è comunicato ai Referenti per la convenzione di cui all'Art. 8.

Art. 6 Formazione e aggiornamento del personale

I sistemi bibliotecari degli Atenei possono cooperare nell'organizzazione di iniziative di aggiornamento e di formazione del personale.

Art. 7 Progetti comuni interbibliotecari

I sistemi bibliotecari degli Atenei possono cooperare in progetti di interesse comune. Gli Atenei favoriscono la collaborazione più ampia, ai diversi livelli, tra i rispettivi sistemi bibliotecari, in particolare per favorire l'innovazione e il trasferimento tecnologico, i rapporti con il mondo del lavoro, le scuole, la società e le istituzioni.

Art. 8 Referenti di Ateneo per la convenzione

I referenti designati dagli Atenei sono:

- per l'Università Sapienza:
 - il Direttore del Centro Sistema Bibliotecario Sapienza, Dott. Ezio Tarantino
 - PEC: sbs@cert.uniroma1.it
- per l'Università Tor Vergata:
 - la Responsabile della Biblioteca di Area Economica Vilfredo Pareto, Dott.ssa Paola Coppola
 - PEC: sbaservice@pec.torvergata.it
- per l'Università Roma Tre:
 - il Direttore dei Servizi Bibliotecari e Informativi, Ing. Alessandro Masci
 - PEC: sba@ateneo.uniroma3.it
- per l'Università Foro Italico:
 - la Coordinatrice della Biblioteca di Ateneo, Dott.ssa Manuela Camerino
 - PEC: biblioteca@pec.uniroma4.it

Ciascun Ateneo si riserva il diritto di sostituire lo stesso con altro referente, dandone tempestiva comunicazione agli altri Atenei.

Art. 9 Riservatezza

Gli Atenei riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente convenzione e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa da ciascun Ateneo;
- non utilizzare, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa da ciascun Ateneo per fini diversi da quanto previsto della presente convenzione.

Gli Atenei si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente convenzione. Gli Atenei si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che l'Ateneo che ne è venuto a conoscenza abbia violato la presente convenzione.

Art. 10 Utilizzo dei segni distintivi degli Atenei

Gli Atenei si danno atto dell'esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione della presente convenzione e l'immagine di ciascuna di esse. A tal fine gli Atenei concordano che i rispettivi loghi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui alla presente convenzione, previo assenso degli Atenei stessi. L'utilizzo dei loghi degli Atenei, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi, approvati dai rispettivi organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine degli Atenei stessi.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

Gli Atenei si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR" o "Regolamento").

Con la presente convenzione, le parti determinano congiuntamente le finalità del trattamento, ma ciascuna per la propria competenza individuerà le procedure e i mezzi più idonei al trattamento dei dati personali relativi a studentesse e studenti che accedono ai servizi bibliotecari. Pertanto, le parti agiranno come titolari autonomi del trattamento.

Gli Atenei si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza degli altri Atenei. I dati personali - quali nome cognome, indirizzi postali ed email, numeri di telefono, numeri di identificazione istituzionali (matricola), corsi di studio o professione, informazioni sui movimenti di materiale bibliografico, forniti anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengono trattati (mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima) esclusivamente per le finalità della convenzione stessa, per la fornitura dei servizi di circolazione dei documenti e di informazioni bibliografiche, comunicazioni sulle attività delle biblioteche degli Atenei, servizi connessi alle finalità istituzionali di didattica e di ricerca.

I dati di contatto ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per l'Università Sapienza, Titolare del trattamento dei dati è l'Università Sapienza, con sede in Roma (00185), Piazzale Aldo Moro n. 5, nella persona della Rettrice. I dati di contatto del Titolare sono rettricesapienza@uniroma1.it, per informazioni e chiarimenti: assistenzaprivacy@uniroma1.it; il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Andrea Bonomolo contattabile a: rpd@uniroma1.it;
- per l'Università Tor Vergata, Titolare del trattamento dei dati è l'Università Tor Vergata, con sede in Roma (00133), Via Cracovia n. 50, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono rettore@uniroma2.it, PEC: direzione.generale@pec.uniroma2.it; per informazioni e chiarimenti: privacy@uniroma2.it e rpd@uniroma2.it, PEC rpd@pec.torvergata.it; il Responsabile della protezione dei dati è contattabile a: rpd@uniroma2.it.

- per l'Università Roma Tre, Titolare del trattamento dei dati è l'Università Roma Tre, con sede in Roma (00154), Via Ostiense n. 133, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono privacy@ateneo.uniroma3.it (PEC), per informazioni e chiarimenti: privacy@uniroma3.it; il Responsabile della protezione dei dati è contattabile a: e-mail rpd@uniroma3.it e rpd@ateneo.uniroma3.it.
- per l'Università Foro Italico, Titolare del trattamento dei dati è l'Università Foro Italico, con sede in Roma (00135), Piazza Lauro De Bosis n.15, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono rettorato@pec.uniroma4.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@uniroma4.it; il Responsabile della protezione dei dati è contattabile a: dpo@uniroma4.it e privacy.uniroma4@pec.it.

Art. 12 Impegni finanziari

La sottoscrizione della presente convenzione, che regola convergenti attività di interesse pubblico ex articolo 15 L. 241/1990, non impegna gli Atenei a flussi finanziari tra di essi. Eventuali accordi attuativi discendenti dalla presente convenzione potranno prevedere l'eventuale contributo a parziale copertura dei costi sostenuti da uno degli Atenei per l'attuazione di una specifica attività di interesse condiviso.

Art. 13 Validità e durata della convenzione, controlli periodici, recesso, adesione di nuovi contraenti

La presente convenzione avrà termine il 31/12/2027; ciascun Ateneo si impegna ad attuare quanto disposto dalla presente convenzione a partire dalla data della sottoscrizione.

Gli Atenei potranno modificare e/o integrare le previsioni della presente convenzione mediante un successivo accordo scritto in osservanza della normativa vigente e dei regolamenti interni. Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione della presente convenzione, gli Atenei potranno procedere alla stipula di una nuova convenzione per proseguire l'attività intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Ciascun Ateneo è libero di recedere dalla presente convenzione inviando apposita comunicazione agli altri Atenei con PEC agli indirizzi indicati nell'Art. 8; il recesso avrà effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

I Referenti per la convenzione si consultano periodicamente onde verificare che la convenzione venga attuata e per proporre aggiornamenti, qualora se ne verifichi la necessità. L'adesione di nuovi Atenei o Enti pubblici alla presente convenzione è possibile previa approvazione degli Atenei primi firmatari della convenzione. Gli stessi delegano l'Università degli Studi Roma Tre a raccogliere gli atti di approvazione e a stipulare l'atto integrativo con i nuovi Atenei o Enti pubblici. L'adesione di nuovi Atenei o Enti pubblici non modifica la durata della presente convenzione come stabilita dal presente articolo.

Art. 14 Firma digitale e oneri fiscali

Il presente atto, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16, allegato b, del D.P.R. n. 642 del 1972. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico del richiedente.

Art. 15 Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento della presente convenzione ex articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo allegato al D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010.

Art. 16 Norme di riferimento

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni contenute nel Codice Civile, nonché quelle previste dalla legislazione vigente in materia, per quanto compatibili. Eventuali iniziative avviate a fronte della presente convenzione saranno regolamentate da successivi e appositi accordi che verranno sottoposti all'approvazione dei rispettivi Atenei, in osservanza della normativa vigente e dei regolamenti interni.

Per l'Università degli Studi di Roma La Sapienza



ANTONELLA
POLIMENI
19.07.2024 14:44:27
GMT+01:00

Per l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata



NATHAN LEVIALDI
GHIRON
26.07.2024 13:22:28
UTC

Per l'Università degli Studi Roma Tre



MASSIMILIANO
FIORUCCI
31.07.2024 17:08:25
GMT+02:00

Per l'Università degli Studi di Roma Foro Italico



Firmato digitalmente da:
ATTILIO PARISI
RETTORE
22/07/2024 16:54